



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)

Comando Polizia Municipale

ORDINANZA N. 39

29 GIU. 2009

Oggetto: Divieto di sosta provvisorio in Via Belvedere, Piazza della Beneficenza e Via C. D'Angiò.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "SICUREZZA"

VISTO che, il giorno 3 luglio 2009 in Piazza della Beneficenza si svolgerà una manifestazione con l'esibizione di un reparto di polizia a cavallo e la partecipazione del Capo della Polizia di Stato ed altre cariche istituzionali militari e civile.

RITENUTO, utile ed indifferibile intervenire istituendo il divieto di sosta nella suddetta piazza ed in Via Belvedere e Carlo D'Angiò, ai fini della pubblica sicurezza.

VISTO gli artt. 3, 5 comma tre, e l'art 7 del Codice della Strada, approvato con D.lg. 30 Aprile 1992, n. 285, e del suo Regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. n. 595 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale n. 28 del 01 giugno 2009 adottato ai sensi degli articoli 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

A parziale modifica delle ordinanze che ne disciplinano la circolazione:

In Via Belvedere, Piazza della Beneficenza e Via Carlo D'Angiò (da Via G. Garibaldi fino all'altezza della Casa del Pellegrino): il giorno 3 luglio 2009 dalle ore 15.00 alle 21.00 e, comunque fino al termine della manifestazione in premessa è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli (eccetto quelli delle forze di Polizia e veicoli autorizzati per lo svolgimento della manifestazione stessa).

DEMANDA

Al competente Ufficio Tecnico Comunale per l'apposizione della relativa segnaletica, di preavviso e divieto. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.

Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVERTE ALTRESI'

Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art.27, 3° del D.lg. 285/92 ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro, sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada); ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, li 29 giugno 2009

stenlami



IL Responsabile del Settore
"Sicurezza"
(Antonio PREZIOSO)